CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

Per gli agenti in servizio all'1 marzo 1920, il riconoscimento, agli effetti della pensione, di anni di servizio straordinarie o di avventizio e di anni di studi superiori di cui agli art. 10 e 11 del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, puo' essere chiesto entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 13 aprile 1921, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 aprile 1921, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it